



### Assemblea ordinaria e straordinaria

27 aprile 2016 prima convocazione

28 aprile 2016 seconda convocazione

### Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF

#### ORDINE DEL GIORNO

##### Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2015, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - i. determinazione del numero dei componenti;
  - ii. determinazione della durata in carica;
  - iii. nomina dei Consiglieri secondo le modalità del voto di lista;
  - iv. determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
  - i. nomina del Collegio Sindacale secondo le modalità del voto di lista;
  - ii. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - iii. determinazione del compenso dei Sindaci Effettivi.
4. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 e del Regolamento Isvap n. 39/2001; deliberazioni relative.

##### Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 11 (Cariche sociali) e dell'articolo 18 (Rappresentanza della Società) dello Statuto sociale; deliberazioni relative.
2. Proposta di abrogazione delle clausole transitorie inerenti le quote di genere previste nell'art. 10, comma 11 (Consiglio di Amministrazione) e nell'art. 17, comma 7 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale; deliberazioni relative.

## PARTE ORDINARIA

### Punto 1 dell'ordine del giorno

#### Bilancio al 31 dicembre 2015, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative.

Signori Azionisti,

il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, la relazione sulla gestione, l'attestazione di cui all'articolo 154 – bis, comma 5 del D.Lgs 58/1998 (TUF), unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione nonché alla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari verranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, Borsa Italiana nonché sul sito internet della Società entro il 30 marzo 2016.

Si rinvia pertanto a tali documenti.

Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, l'inerente Relazione sulla gestione nonché la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio così come esposta nel fascicolo di bilancio.

“Signori Azionisti,

al termine della Relazione sulla Gestione e considerato quanto esposto nei documenti che costituiscono il Bilancio, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente destinazione dell'utile di esercizio ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale:

|   |                        |
|---|------------------------|
| Utile Gestione Danni                          | euro 66.079.315        |
| Utile Gestione Vita                           | euro 189.278           |
| <b>Totale (pari a euro 0,9835 per azione)</b> | <b>euro 66.268.593</b> |
| Attribuzione a Riserva Legale Vita            | euro 9.464             |
| <b>Totale utile a disposizione</b>            | <b>euro 66.259.129</b> |
| Di cui:                                       |                        |
| Utile a disposizione Gestione Danni           | euro 66.079.315        |
| Utile a disposizione Gestione Vita            | euro 179.814           |

Signori Azionisti,

i piani operativi predisposti consentono di formulare la seguente proposta di distribuzione dell'utile: a ciascuna delle 67.378.924 azioni costituenti l'intero capitale sociale euro 0,20 per complessivi euro 13.475.785. Residuano euro 52.783.344 che Vi proponiamo di destinare ad incremento della Riserva Disponibile Rami Danni per euro 52.603.530 e alla Riserva Disponibile Rami Vita per euro 179.814.

I piani operativi formulati per il raggiungimento degli obiettivi strategici consentono di prevedere un costante adeguamento annuo del servizio dividendi.

Se la nostra proposta sarà da Voi condivisa ed approvata, il dividendo sarà pagato a partire dal 4 maggio 2016 presso gli intermediari depositari con stacco della cedola numero 34 in data 2 maggio 2016. Saranno legittimati alla riscossione del dividendo coloro che risulteranno titolari delle azioni al termine della giornata contabile del 3 maggio 2016 (record date) individuata dalla Compagnia in conformità al calendario di Borsa Italiana.”

## Punto 2 dell'ordine del giorno

### Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- i. determinazione del numero dei componenti;
- ii. determinazione della durata in carica;
- iii. nomina dei Consiglieri secondo le modalità di voto di lista;
- iv. determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 si conclude, per scadenza del termine, il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, nominato dall'Assemblea Ordinaria tenutasi il 19 aprile 2013.

L'Assemblea è pertanto chiamata a nominare il nuovo organo amministrativo e a determinarne il compenso, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata in carica.

In ottemperanza a quanto previsto dal Criterio applicativo 1.C.1, lettera h) del codice di Autodisciplina delle società quotate a cui Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce, il Consiglio di Amministrazione uscente ha formulato il proprio orientamento (di seguito "Orientamento") sulla futura dimensione e composizione dell'organo amministrativo, il cui testo viene allegato alla presente relazione.

### **i. determinazione del numero dei componenti**

Signori Azionisti,

l'articolo 10 dello Statuto sociale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da non meno di 7 e non più di 16 amministratori nominati dall'Assemblea ordinaria e che, prima di procedere alla nomina degli amministratori, l'Assemblea ne determina il numero entro i limiti anzidetti.

Sulla base delle considerazioni svolte nell'Orientamento allegato alla presente relazione, Vi proponiamo di determinare in 15 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

### **ii.determinazione della durata in carica**

Signori Azionisti,

l'articolo 10 dello Statuto sociale stabilisce che gli Amministratori durino in carica per un periodo massimo di tre esercizi e che siano sempre rieleggibili.

Come già espresso nell'Orientamento allegato alla presente relazione, il Consiglio di Amministrazione uscente ritiene opportuno confermare l'impostazione di un mandato triennale per garantire agli Amministratori un adeguato orizzonte temporale nella determinazione delle strategie di sviluppo e nella loro attuazione.

Vi invitiamo pertanto a determinare in tre esercizi il periodo di carica del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino all'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2018.

### **iii. nomina dei Consiglieri secondo le modalità di voto di lista;**

Signori Azionisti,

le modalità di nomina degli amministratori sono dettate dall'art. 10 dello Statuto sociale, in accordo con la disciplina del TUF.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale, avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, quota che viene determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

In accordo con la vigente normativa sull'equilibrio tra i generi e come previsto dallo Statuto sociale, le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

Le modalità, i termini e la documentazione necessaria per la presentazione delle liste di candidati sono dettagliati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, al quale si rimanda.

Vi ricordiamo che gli Azionisti che presentino una lista di minoranza sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di quanto disciplinato dall'art. 10 dello Statuto sociale. In particolare, qualora vengano presentate più liste di candidati, si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;
- b) il restante Amministratore è tratto dalla lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti.

Non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti corrispondente almeno all'1,25% del capitale sociale.

La procedura prevista dall'art. 10 dello Statuto sociale, al quale si rimanda nella sua versione integrale, prevede inoltre meccanismi atti a garantire la nomina di almeno due Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148-ter, comma 3, del TUF nonché il rispetto della vigente normativa in tema di equilibrio tra i generi, che prescrive che almeno un terzo degli Amministratori appartenga al genere meno rappresentato.

Vi rammentiamo che gli Amministratori della Vittoria Assicurazioni S.p.A. devono essere in possesso dei requisiti previsti per gli esponenti aziendali delle imprese assicurative dal Regolamento approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220 nonché, secondo quanto disposto dall'art. 147-quinquies del TUF, dei requisiti di onorabilità indicati dal Decreto 30 marzo 2000, n. 162.

Inoltre, come disposto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, costituisce causa impeditiva alla nomina ad Amministratore della Società l'essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o essere funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese concorrenti. Ai fini del divieto, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici della Vittoria Assicurazioni S.p.A..

Vi invitiamo pertanto a votare le liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società presentate ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, richiamando quanto da noi espresso nell'Orientamento sulla futura dimensione e composizione dell'organo amministrativo, allegato alla presente relazione.

#### iv. determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

l'articolo 15 dello Statuto sociale stabilisce che i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione siano determinati dall'Assemblea e restino invariati fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

Vi ricordiamo che la remunerazione complessiva al Consiglio di Amministratore attualmente in carica, deliberata dall'Assemblea tenutasi il 19 aprile 2013, ammonta a 800.000 euro lordi per ciascun esercizio. Tale importo è stato messo a disposizione per il compenso degli Amministratori, per la loro partecipazione ai comitati istituiti e per gli specifici incarichi rivestiti all'interno dei comitati stessi.

Non è ricompresa in tale importo la remunerazione del Presidente, del Vice Presidente e degli Amministratori Delegati nonché di Amministratori investiti di particolari cariche, la cui deliberazione spetta al Consiglio di Amministrazione, sempre ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale. Quest'ultimo prevede altresì che il Consiglio di Amministrazione stabilisca le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri membri.

Vi rammentiamo che, a seguito dell'autorizzazione dell'Assemblea del 24 aprile 2009, la società rinnova annualmente a termini e condizioni standard nella prassi del mercato assicurativo, una polizza assicurativa volta a tenere indenni da perdite patrimoniali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, e dei Dirigenti muniti di poteri in relazione a fatti compiuti nell'esercizio delle cariche ricoperte. La copertura vale nei soli casi in cui gli autori delle violazioni abbiano commesso il fatto senza dolo alcuno.

Il Consiglio si astiene dal formulare specifiche proposte di deliberazione in merito al compenso dell'organo amministrativo, invitando l'Assemblea a deliberare sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli azionisti.



### Punto 3 dell'ordine del giorno

#### Nomina del Collegio Sindacale:

- i. nomina del Collegio Sindacale secondo le modalità del voto di lista;
- ii. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- iii. determinazione del compenso dei Sindaci Effettivi.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 si conclude, per scadenza del termine, il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica, nominato dall'Assemblea ordinaria del 23 aprile 2010.

L'Assemblea è pertanto chiamata a nominare il nuovo organo di controllo composto, come previsto dall'art. 17 dello Statuto sociale, da tre Sindaci effettivi e due supplenti, determinandone altresì il relativo compenso.

#### i. nomina del Collegio Sindacale secondo le modalità del voto di lista

In accordo con la vigente normativa e come disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale, la nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale, avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, quota che viene determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le modalità, i termini e la documentazione necessaria per la presentazione delle liste di candidati sono dettagliati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, al quale si rimanda.

Le liste devono essere suddivise in due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste possono prevedere un numero di candidati non superiore al numero dei sindaci da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

In accordo con la vigente disciplina sull'equilibrio tra i generi, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Vi ricordiamo che non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono, coloro per i quali ai sensi di legge o di regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei necessari requisiti, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

In particolare i candidati alla carica di Sindaco devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti per gli esponenti aziendali delle imprese assicurative dal Regolamento approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n.220 e dal Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162. Al riguardo si rammenta che, secondo quanto

stabilito dall'art. 17 dello Statuto sociale, il requisito di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, sussiste qualora la professionalità maturata attenga rispettivamente: (i) al settore finanziario, creditizio, assicurativo, riassicurativo, immobiliare e attuariale; (ii) alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche, relative ai settori di cui alla lettera (i) che precede.

Non possono inoltre essere nominati Sindaci coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, comma 3 del TUF.

Infine, come disposto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, costituisce causa impeditiva alla nomina a Sindaco della Società l'essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o essere funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese concorrenti. Ai fini del divieto, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici della Vittoria Assicurazioni S.p.A..

Le modalità di elezione del Collegio Sindacale sono disciplinate dall'art. 17 dello Statuto sociale. In particolare, qualora vengano presentate più liste di candidati, risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che, ai sensi della normativa anche regolamentare vigente, non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. A quest'ultimo spetta la Presidenza del Collegio sindacale.

Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che, ai sensi della normativa anche regolamentare vigente, non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. In tale ipotesi, l'Assemblea sarà chiamata a nominare il Presidente del Collegio Sindacale.

A norma dell'art. 2400 del Codice civile i Sindaci resteranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018.

Vi invitiamo, pertanto a nominare i componenti del Collegio Sindacale, mediante votazione delle liste di candidati presentate ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale.

## **ii. nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

Signori Azionisti,

come precedentemente illustrato, l'art. 17 dello Statuto sociale la presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che, ai sensi della normativa regolamentare vigente, non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Peraltro, nel caso in cui venga presentata una sola lista o nessuna lista, l'Assemblea è chiamata a nominare il Presidente del Collegio sindacale con voto a maggioranza relativa.

Vi invitiamo, pertanto a nominare il Presidente del Collegio Sindacale, qualora non sia possibile individuarlo sulla base della procedura stabilita dallo Statuto sociale;

### iii. determinazione del compenso dei Sindaci Effettivi.

Signori Azionisti,

come previsto dall'art. 2402 del Codice civile, siete chiamati a determinare il compenso spettante ai Sindaci effettivi.

L'Assemblea tenutasi in data 13 aprile 2013 ha stabilito in euro 75.000 per il presidente del Collegio Sindacale e in euro 50.000 il compenso annuo di ciascun Sindaco Effettivo, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Vi ricordiamo che il Criterio applicativo 8.C.3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate al quale Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce, auspica che la remunerazione dei sindaci sia commisurata all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa.

Vi rammentiamo che, a seguito dell'autorizzazione dell'Assemblea del 24 aprile 2009, la società rinnova annualmente a termini e condizioni standard nella prassi del mercato assicurativo, una polizza assicurativa volta a tenere indenni da perdite patrimoniali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, e dei Dirigenti muniti di poteri in relazione a fatti compiuti nell'esercizio delle cariche ricoperte. La copertura vale nei soli casi in cui gli autori delle violazioni abbiano commesso il fatto senza dolo alcuno.

Il Consiglio si astiene dal formulare specifiche proposte di deliberazione, invitando l'Assemblea a deliberare sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli azionisti.



### Punto 4 dell'ordine del giorno

#### Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 e del Regolamento Isvap n. 39/2001; deliberazioni relative.

Signori Azionisti,

ai sensi del combinato disposto dell'art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 (TUF) e del Regolamento Isvap n. 39, sottoponiamo alla Vostra approvazione la prima sezione della Relazione sulle remunerazioni, che illustra le politiche che la Società intende adottare per la remunerazione degli Amministratori, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche.

La relazione verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, Borsa Italiana nonché sul sito internet della Società entro il 6 aprile 2016.

Si rinvia pertanto a tale documento.

Come previsto dall'art.123-ter del TUF, la relazione si compone di due sezioni:

- la prima sezione, che viene sottoposta alla Vostra approvazione ai sensi del Regolamento Isvap n. 39 ed all'art. 7 dello Statuto sociale, illustra:
  - a) le politiche di remunerazione che la Compagnia intende adottare nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci, del Direttore Generale, dei dirigenti con responsabilità strategiche e del personale, nell'accezione prevista dal Regolamento Isvap n. 39, ovvero dei responsabili delle funzioni di controllo e delle altre categorie del personale la cui attività può avere un impatto significativo sul profilo di rischio dell'impresa;
  - b) le procedure utilizzate per l'attuazione di tale politica;
- la seconda sezione, per la quale non è prevista l'approvazione assembleare, è divisa in due parti e, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, il direttore generale e, in forma aggregata, i dirigenti con responsabilità strategiche, fornisce:
  - a) un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione;
  - b) un'illustrazione analitica dei compensi deliberati a favore degli Amministratori, del Direttore Generale, dei Sindaci e dell'Alta Direzione per l'esercizio 2015 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, con richiamo delle componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti.

Vi invitiamo ad approvare la politica di remunerazione esposta nella prima sezione della Relazione.

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 10 marzo 2016

## PARTE STRAORDINARIA

## Punto 1 dell'ordine del giorno

## Proposta di modifica dell'articolo 11 (Cariche sociali) e dell'articolo 18 (Rappresentanza della Società) dello Statuto sociale; deliberazioni relative.

Signori Azionisti,

Vi sottoponiamo la proposta di modificare gli articoli 11 e 18 dello Statuto sociale di Vittoria Assicurazioni, con l'adozione dei seguenti nuovi testi:

| Testo vigente  | Testo proposto  |
|--|---|
| <p>Art. 11 - Cariche sociali</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi componenti, il Presidente ed, eventualmente, uno o due Vice Presidenti; il Consiglio può inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati e designare in via permanente un Segretario, anche all'infuori dei suoi componenti.</p> <p>Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta, nell'ordine, al Vice Presidente più anziano di nomina, all'altro Vice Presidente, al Consigliere più anziano di nomina, ovvero, in caso di pari anzianità di nomina, al Consigliere più anziano di età.</p> <p>Il Consiglio può nominare un Presidente <u>Onorario</u>, il quale potrà anche non essere membro del Consiglio stesso.</p> <p>Qualora non sia membro del Consiglio, avrà diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.</p> | <p>Art. 11 - Cariche sociali</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Il Consiglio può nominare un Presidente <u>Emerito</u>, il quale potrà anche non essere membro del Consiglio stesso.</p> <p>Invariato</p> |
| <p>Art. 18 - Rappresentanza della Società</p> <p>La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La rappresentanza legale della Società spetta inoltre ai Vice Presidenti, ed agli Amministratori Delegati</p>  | <p>Art. 18 - Rappresentanza della Società</p> <p>Invariato</p> <p>La rappresentanza legale della Società spetta inoltre ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati <u>e ai Direttori Generali</u>.</p>    |

In merito alla proposta di modifica dell'art. 11, come espresso nell'Orientamento sulla futura dimensione e composizione dell'organo amministrativo allegato alla presente relazione, il Consiglio ritiene importante prevedere, al proprio interno, una figura che rappresenti nei confronti degli *Stakeholders* della Società un punto di riferimento e garanzia di continuità con i tradizionali indirizzi di prudente gestione. Si ritiene che la carica di Presidente Emerito meglio rappresenti tale ruolo, rispetto alla vigente figura del Presidente Onorario.



La proposta modifica dell'art. 18 è volta a conferire la legale rappresentanza al/ai Direttore/i Generale/i, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione la possibilità di prevedere una più articolata organizzazione e differenziazione dei poteri da attribuirsi ai soggetti preposti alla direzione e conduzione dell'attività sociale.

**Proposta di abrogazione delle clausole transitorie inerenti le quote di genere previste nell'art. 10, comma 11 (Consiglio di Amministrazione) e nell'art. 17, comma 7 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale; deliberazioni relative.**

Vi proponiamo infine di approvare l'abrogazione delle seguenti clausole transitorie sulle quote di genere previste nell'art. 10, comma 11 (Consiglio di Amministrazione) e nell'art. 17, comma 7 (Collegio Sindacale):

*Art. 10, comma 11*

*In deroga a quanto previsto al comma precedente, in occasione del primo rinnovo successivo al 12 agosto 2012, la quota ivi prevista è ridotta ad un quinto (comunque arrotondato all'eccesso) dei candidati.*

*Art. 17, comma 7*

*In deroga a quanto previsto al comma precedente, in occasione del primo rinnovo successivo al 12 agosto 2012, la quota ivi prevista è ridotta ad un quinto (comunque arrotondato all'eccesso) dei candidati.*

\* \* \*

Le modifiche statutarie proposte non rientrano nelle fattispecie per le quali, ai sensi di legge e di Statuto, è previsto il diritto di recesso a favore dei Soci.

Vi rammentiamo infine che, ove approvate dall'Assemblea, le modifiche statutarie proposte potranno acquisire efficacia solo dopo la loro approvazione da parte dell'IVASS, ai sensi dell'art. 196 del D.Lgs. n. 209/2005.

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 10 marzo 2016



## Orientamento sulla composizione del Consiglio di Amministrazione

In ottemperanza a quanto previsto dal Criterio applicativo 1.C.1, lettera h) del codice di Autodisciplina delle società quotate a cui Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce, il Consiglio di Amministrazione uscente esprime agli azionisti il proprio orientamento sulla futura dimensione e composizione dell'organo amministrativo, in vista del suo rinnovo da parte dell'Assemblea convocata per il 27 aprile 2016.

Nell'effettuare la valutazione qui esposte il Consiglio di Amministrazione, ha tenuto conto degli esiti dell'autovalutazione svolta, ai sensi del Criterio applicativo 1.C.1, lettera g) del Codice di Autodisciplina e del Regolamento Isvap n. 20, relativamente alla dimensione, composizione e funzionamento dell'organo amministrativo nel suo complesso, nonché dei suoi comitati.

Il presente orientamento, volto anche a fornire indicazioni sulle caratteristiche personali e professionali che si ritiene debbano essere possedute dagli Amministratori della Società, è stato formulato dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte del Comitato Nomine e Remunerazioni il quale ha, tra le proprie funzioni, anche quella di formulare pareri in merito alla dimensione e alla composizione del Consiglio di Amministrazione.

### Requisiti normativi

Poste le cogenti disposizioni di legge in vigore in tema di requisiti degli Amministratori di imprese di assicurazione, i candidati alla carica di Amministratore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dal Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, n. 220, che determina i requisiti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. è altresì soggetta alla previsione dell'art. 36 della Legge del 22 dicembre n. 214 (c.d. "divieto di *interlocking*") che vieta ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi concorrenti.

Oltre ai requisiti individuali che devono essere posseduti da ciascun amministratore, il Consiglio raccomanda il rispetto del disposto di cui all'art. 5 del *Regolamento Isvap* n. 20, che richiede che l'organo amministrativo di un'impresa assicurativa sia composto da soggetti che, complessivamente, garantiscano la presenza di esperienze teoriche, professionali e manageriali in materia di mercati assicurativi e finanziari, sistemi di *governance*, analisi finanziaria e attuariale, quadro regolamentare, strategie commerciali e modelli d'impresa.

Inoltre, ai fini del rispetto del Codice di Autodisciplina per quanto concerne la nomina del Comitato per la remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi, il Consiglio di Amministrazione raccomanda che sia assicurata la presenza di almeno un amministratore che abbia un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive e di un componente che abbia un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.

Relativamente al requisito di indipendenza, oltre a quanto disposto dal sopra citato Decreto n. 220 e dal combinato disposto degli articoli 147 e 148, comma 3, del TUF, il Consiglio rammenta che l'appartenenza della Società al Segmento STAR di Borsa Italiana comporta che almeno quattro amministratori debbano essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione uscente conferma la propria valutazione che non sia di ostacolo all'indipendenza degli Amministratori la loro permanenza in carica per un periodo superiore ai nove anni, non ritenendo pertanto opportuna l'adesione, da parte della Società, al Criterio applicativo 3.C.1. lettera e) del Codice di Autodisciplina. Si ritiene, di contro, che una conoscenza approfondita della Società e del contesto in cui essa opera, nonché della tecnica assicurativa e della normativa di settore,



conseguibili dopo diversi anni di esperienza, consentano agli Amministratori di apportare un contributo importante ai lavori del Consiglio e, più in generale, nella definizione delle linee strategiche della società.

### Dimensione e durata

Lo Statuto sociale prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 7 e non più di 16 Amministratori. L'Assemblea del 19 aprile 2013 aveva stabilito in 16 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In sede di autovalutazione, il Consiglio ha ritenuto che l'attuale dimensione sia da ritenersi congrua in rapporto alle dimensioni della Società e alla complessità e specificità del settore di attività in cui essa opera, tenuto anche conto da un lato della necessità di garantire la presenza in Consiglio di competenze diversificate, dall'altro dell'opportunità di prevedere la partecipazione di amministratori indipendenti ai diversi Comitati consiliari.

Nel valutare l'opportunità di ridurre il numero degli Amministratori rispetto al numero attuale, il Consiglio ha ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, che l'eventuale riduzione debba avvenire in modo graduale.

Tenuto conto di quanto precede, il Consiglio esprime il proprio orientamento ritenendo che il numero degli Amministratori possa essere determinato in 15.

Il Consiglio di Amministrazione uscente ritiene inoltre opportuno confermare l'impostazione di un mandato triennale per garantire agli Amministratori un ampio orizzonte temporale per la determinazione delle strategie di sviluppo e nella loro attuazione.

### Composizione

Sulla base di quanto disposto dal Codice di Autodisciplina, nella valutazione della composizione del Consiglio, occorre verificare che siano adeguatamente rappresentate, in relazione all'attività svolta della Società, le diverse componenti (esecutiva, non esecutiva, indipendente) e le competenze professionali e manageriali, tenendo altresì conto dei benefici che possono derivare dalla presenza in consiglio di diversi generi, fasce d'età e anzianità di carica.

Il Consiglio di amministrazione uscente, in sede di autovalutazione, ha espresso un giudizio positivo sull'attuale composizione in rapporto al numero degli Amministratori non esecutivi rispetto al numero dei componenti esecutivi, nonché in rapporto al numero dei componenti indipendenti rispetto alle dimensioni del Consiglio. E' stato inoltre ritenuto che le professionalità attualmente presenti in Consiglio garantiscano un grado di eterogeneità tale da consentire agli Amministratori di apportare un adeguato contributo all'attività dello stesso.

Tutto ciò premesso il Consiglio raccomanda che venga garantita una corretta proporzione tra le figure richieste in consiglio (esecutivi, non esecutivi e indipendenti), auspicando, altresì, che venga mantenuta sia un'eterogeneità delle figure professionali, sia una continuità della gestione dell'impresa, in considerazione anche della complessità e peculiarità dell'attività assicurativa.

In particolare, si raccomanda di assicurare, all'interno di ciascuna lista, un'ampia presenza di candidati che si qualifichino come indipendenti sulla base dei criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, raccomanda agli Azionisti di proporre candidati che possano dedicare allo svolgimento dei loro compiti il tempo necessario, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società.

### Numero massimo di incarichi

In adesione al criterio applicativo 1.C.3. del Codice di Autodisciplina il Consiglio di Amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti in altre società che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento

dell'incarico di amministratore della Società, tenendo conto della partecipazione dei consiglieri ai Comitati costituiti all'interno del Consiglio.

Premesso che:

- gli incarichi presi in considerazione sono quelli di amministratore o sindaco in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- per società di rilevanti dimensioni si intendono quelle con ricavi superiori a 500 milioni di euro;
- per società finanziarie si intendono le società che svolgono attività finanziarie nei confronti del pubblico; sono pertanto escluse le società non quotate holding di partecipazioni;
- gli incarichi all'interno dello stesso gruppo societario sono considerati equivalenti ad un solo incarico;
- per incarico esecutivo si intende l'incarico di Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Direttore Generale; l'incarico di Sindaco non viene considerato esecutivo;

il Consiglio ritiene che sia di norma compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società il seguente numero massimo di altri incarichi presso le società sopra individuate:

- per il Presidente e gli Amministratori esecutivi di Vittoria Assicurazioni: nessun incarico esecutivo; n. 4 incarichi non esecutivi;
- per gli altri Amministratori: n. 8 incarichi, di cui non più di 2 esecutivi.

## Organizzazione dei lavori collegiali e assetto delle deleghe

Il Consiglio di Amministrazione uscente esprime il proprio giudizio su quello che ritiene possa essere l'assetto ottimale dell'organizzazione dei lavori collegiali e delle deleghe.

Si ritiene innanzitutto importante mantenere nel Consiglio un assetto che garantisca una continuità con il passato della Società, prevedendo figure che rappresentino nei confronti degli Stakeholders un punto di riferimento e garanzia di continuità con i tradizionali indirizzi di prudente gestione.

Allo scopo il Consiglio di Amministrazione uscente propone di prevedere la figura di un Presidente Emerito, che vanti una lunga esperienza nel Consiglio della Società e possa rappresentare una figura di riferimento per gli tutti gli Amministratori.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui spetta la legale rappresentanza della Società, oltre ai requisiti professionali previsti dalla vigente normativa, dovrebbe avere caratteristiche personali di adeguata autorevolezza per assicurare una gestione corretta e trasparente del funzionamento del Consiglio, rappresentando una figura di garanzia per tutti gli Azionisti.

I poteri esecutivi dovrebbero essere attribuiti a soggetti che vantino una comprovata esperienza nel settore assicurativo e nella gestione aziendale. I poteri delegati dovranno garantire il rispetto del principio della collegialità del Consiglio di Amministrazione nella definizione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società e del gruppo, nonché del livello di rischio ritenuto compatibile con gli obiettivi strategici.

Si sottolinea l'importanza di continuare a prevedere, come già attualmente, la presenza di Comitati endoconsiliari che supportino con funzioni istruttorie e propositive l'attività collegiale del Consiglio e degli organi delegati.